

PUBLIC DOCUMENT

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Parte Generale

Approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 20 dicembre 2024

PREMESSA

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato adottato dalla società Italtel S.p.A. a partire dal 2002 ed è stato mantenuto aggiornato fino alla decima edizione, emessa nel 2019.

A partire dal 1° aprile 2022, come meglio descritto più avanti, la Società, pur avendo mantenuto la medesima denominazione sociale, è divenuta, di fatto, una nuova società (la “NewCo”).

Il presente Modello (Parte Generale e Parti Speciali) è stato riesaminato a partire da quello relativo alla precedente società (la “OldCo”) tenendo conto dei processi, delle aree a rischio, degli elementi di controllo, dell’organizzazione e delle nuove sedi della NewCo ed è stato sottoposto alle verifiche dell’Organismo di Vigilanza della NewCo che lo ha approvato in data 3 agosto 2022.

Successivamente il Modello in quanto pienamente conforme alla realtà della nuova Italtel S.p.A. è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 settembre 2022 ed emesso in prima edizione

All’interno del Modello, viene, tuttavia, mantenuta traccia di tutte le modifiche che il Modello stesso ha subito nel corso della sua evoluzione, a partire dal 2002, in modo da non disperdere la memoria storica del percorso compiuto.

Nel seguito, viene esposta una breve sintesi che illustra il passaggio giuridico dalla OldCo alla NewCo. Per tutti i dettagli, si rimanda alla documentazione disponibile presso il Compliance Office della Società.

* * *

In data 1° aprile 2022, è stato sottoscritto l’atto ricognitivo portante l’assunzione, da parte della società Nuovo Polo Impiantistico S.p.A. (Assuntore), di tutto il compendio aziendale della società conferita Italtel S.p.A. (Assunzione). L’Assunzione ha avuto efficacia a partire dal 1° aprile 2022, data dalla quale il suddetto Assuntore ha effettuato le operazioni societarie necessarie al fine, tra l’altro, di (i) variare la propria denominazione sociale, assumendo quella di Italtel S.p.A. e (ii) costituire la propria sede secondaria in Milano.

Pertanto, a far data dal 1° aprile 2022, gli estremi dell’Assuntore, già Nuovo Polo Impiantistico S.p.A., sono i seguenti:

Italtel S.p.A.

Capitale sociale: Euro 5.692.956,27

Sede Legale: Viale L. Schiavonetti, 270/F 00173 Roma

Sede secondaria: Via Caldera, 21 20153 Milano

C.F./P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Roma: 15882821000

INDICE**Parte Generale**

PREMESSA	3
STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO (“OLDCO”)	6
STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO (“NEWCO”)	8
DEFINIZIONI	10
1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI.....	12
1.1 <i>Il Decreto Legislativo n. 231/2001</i>	12
1.2 <i>L’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale comportamento della Società atto a prevenire il compimento dei reati previsti dal Decreto</i>	26
1.3 <i>Linee Guida di Confindustria</i>	27
2. ATTIVITÀ DI ITALTEL S.P.A.	29
2.1 <i>Il Core Business</i>	29
2.2 <i>I Mercati</i>	29
2.3 <i>Struttura societaria e organizzativa</i>	29
3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ITALTEL S.P.A.	30
3.1 <i>Obiettivi dell’adozione, attuazione ed aggiornamento del Modello in Italtel S.p.A.</i>	30
3.2 <i>Funzione del Modello</i>	31
3.3 <i>La metodologia adottata per la costruzione del Modello</i>	33
3.4 <i>I principi base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	35
3.5 <i>Adozione del Modello nell’ambito della Italtel S.p.A. e delle Società Controllate</i>	35
3.6 <i>Modifiche ed integrazioni del Modello</i>	36
4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	37
4.1 <i>Identificazione dell’OdV</i>	37
4.2 <i>Funzione e poteri dell’OdV</i>	40
4.3 <i>Funzioni dell’OdV: reporting nei confronti del Comitato di Controllo Interno e degli Organi Societari</i>	42
4.4 <i>Funzioni di coordinamento dell’OdV di Italtel S.p.A. con le Società Controllate Estere</i>	42
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ODV	43
5.1 <i>Segnalazioni da parte del Personale, degli Organi Societari o da parte di terzi</i>	43
5.2 <i>Modalità delle segnalazioni</i>	44
5.3 <i>Procedure di controllo nell’ambito delle Aree a Rischio e obblighi di Reporting nei confronti dell’Organismo di Vigilanza</i>	46
6. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA	47
6.1 <i>La diffusione dei contenuti del Modello</i>	47
6.2 <i>Selezione dei Dipendenti</i>	47
6.3 <i>Formazione del Personale</i>	47
6.4 <i>Selezione di Collaboratori esterni (Consulenti, Partner e Agenti)</i>	48

6.5 Informativa ai Collaboratori esterni (Consulenti, Partner e Agenti).....	48
6.6 Obblighi di vigilanza	48
7. SISTEMA DISCIPLINARE.....	49
7.1 Principi generali.....	49
7.2 Sanzioni per i Dipendenti (esclusi i dirigenti).....	49
7.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	50
8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	51
8.1 Misure nei confronti degli Amministratori.....	51
8.2 Misure nei confronti dei Sindaci	51
8.3 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori.....	51
9. VERIFICHE PERIODICHE	51
10. MODELLO E CODICE ETICO	52

STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO (“OLDCO”)

- **Prima emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 5 novembre 2002.
- **Seconda emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. dell’11 dicembre 2006.
Adeguamento del Modello alle modifiche organizzative della Società, ai cambiamenti normativi intervenuti e alle prime pronunce giurisprudenziali, e in base all’esperienza acquisita nell’applicazione del Modello nell’ambito della Società
- **Terza emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 24 luglio 2008.
Principali modifiche apportate al Modello:
 - *Modifica della Struttura, suddivisione in Parte Generale e Parti speciali per tipologia di reato;*
 - *Inserimento dei reati relativi agli art. 25-septies, 25-octies, art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001;*
 - *Adeguamento alla nuova struttura organizzativa della Società.*
- **Quarta emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 15 settembre 2009.
Principali modifiche apportate al Modello:
 - *Aggiornamento del profilo della Società nel capitolo “Attività e Storia della Società”*
 - *Aggiornamento della descrizione della struttura societaria in coerenza con la struttura organizzativa in accordo con la CdS n.26/09.*
- **Quinta emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 23 febbraio 2011.
Principali modifiche apportate al Modello:
 - *Inserimento dei reati relativi alla modifica dell’art. 25-bis e all’inserimento degli artt. 24-ter, 25-bis.1, 25-novies- 25-decies*
 - *Aggiornamento del profilo della Società nel capitolo “Attività e Storia della Società”*
 - *Aggiornamento della descrizione della struttura societaria in coerenza con la struttura organizzativa in accordo con la CdS n.09/11*
 - *Aggiunta delle seguenti nuove Parti Speciali:*
 - *Parte Speciale F - Reati in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento*
 - *Parte Speciale G - Delitti contro l’industria e il commercio*
 - *Parte Speciale H - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore*
 - *Parte Speciale I - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*
 - *Parte Speciale J – Delitti di criminalità organizzata*
- **Sesta emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 27 marzo 2013
Principali modifiche apportate al Modello:
 - *Inserimento dei reati relativi all’inserimento dell’art. 25-undecies*
 - *Aggiornamento del profilo della Società nel capitolo “Attività e Storia della Società”*
 - *Aggiornamento della descrizione della struttura societaria in coerenza con la struttura organizzativa in accordo con la CdS 01/13*
 - *Aggiunta della nuova Parte Speciale K- Reati ambientali*
- **Settima emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 15 novembre 2013
Principali modifiche apportate al Modello:

- *Inserimento dei reati di Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.) incluso nell' art. 25 del Decreto*
- *Aggiornamento della Parte Speciale A – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*
- *Inserimento del reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3) incluso nell'art.25-ter del Decreto*
- *Aggiornamento della Parte Speciale B- Reati Societari*
- *Inserimento dei reati di cui all' art. 25-duodecies del Decreto*
- *Aggiunta della nuova Parte Speciale L- Impiego di personale extracomunitario con permesso di soggiorno irregolare*

➤ **Ottava emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 29 marzo 2016
Principali modifiche apportate al Modello:

- *Inserimento del reato di Autoriciclaggio (art.648-ter 1. c.p.) incluso nell' art. 25 octies del Decreto*
- *Aggiornamento della Parte Speciale E – Reati di riciclaggio*
- *Aggiornamento della Parte Speciale B- Reati Societari a seguito della modifica della fattispecie False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*
- *Inserimento dei nuovi reati ambientali inclusi nell'art.25-undecies del Decreto:*
 - *Inquinamento ambientale, art. 452-bis c.p.;*
 - *Disastro ambientale, art. 452-quater c.p.;*
 - *Delitti colposi contro l'ambiente, art. 452-quinquies c.p.;*
 - *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 452-sexies c.p.;*
- *Aggiornamento della Parte Speciale K- Reati ambientali*

➤ **Nona emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 12 marzo 2018
Principali modifiche apportate al Modello:

- *Inserimento del reato di Istigazione alla corruzione privata (art.2635 –bis c.c.) incluso nell'art.25 ter del Decreto*
- *Aggiornamento della Parte Speciale B- Reati Societari a seguito della introduzione del reato suddetto e modifica del reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)*
- *Inserimento del reato di Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)*
- *Inserimento del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)*
- *Aggiunta della nuova Parte Speciale M - Reati contro la personalità individuale*
- *Inserimento dei reati di Trasporto di stranieri e altri atti diretti a procurare l'ingresso clandestino, favoreggiamento della permanenza di immigrati illegali (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)*
- *Aggiornamento della Parte Speciale L - Impiego di personale extracomunitario con permesso di soggiorno irregolare*
- *Inserimento dei reati di Razzismo e xenofobia (Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975)*

➤ **Decima emissione:** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 26 settembre 2019

Principali modifiche apportate al Modello:

- *Aggiornamento della Parte Generale per recepire gli elementi di indirizzo della Legge n. 179 del 30 novembre 2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che ha modificato il D. Lgs. 231/2001 all'art. 6, aggiungendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.*

STATO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO (“NEWCO”)

- **Prima edizione (NewCo):** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 29 settembre 2022

Principali modifiche apportate al Modello:

- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la PA a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 3/2019*
- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale D a seguito dell’inserimento nel Decreto 231 del reato di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1 comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105)*
- *Aggiornamento della Parte Generale e aggiunta della nuova Parte Speciale N – Reati tributari, inseriti nel Decreto 231 dalla Legge n. 157 del 2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020*
- *Aggiornamento della Parte Generale al fine di recepire i reati di frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco d’azzardo, di cui all’art. 25-quaterdecies del Decreto 231, aggiunti dalla L. n. 39/2019 ed i reati di contrabbando di cui all’art. 25-sexiesdecies del Decreto 231, aggiunti dal D. Lgs. n. 75/2020*
- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale K – Reati ambientali, per l’aggiunta del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 452-quaterdecies c.p. (aggiunto al Decreto 231 dal D. Lgs. n. 21/2018); aggiornamento delle nuove sedi di Roma e Milano*
- *Aggiunta della nuova Parte Speciale O – Reati di contrabbando, inseriti nel Decreto 231 dal D. Lgs. n. 75/2020*
- *Aggiornamento della Parte Generale, per recepire le modifiche apportate alle Parti Speciali.*

- **Seconda edizione (NewCo):** Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del 20 dicembre 2024

Principali modifiche apportate al Modello:

- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale A - Reati nei rapporti con la PA al fine di recepire le modifiche introdotte all’art. 24 del Decreto 231, dal Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (cd.”Decreto Giustizia) ed inserimento del reato di Turbata libertà degli incanti (art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) e le modifiche introdotte dalla Legge Nordio (Legge n.114 del 2024)*
- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale K- Reati ambientali al fine di recepire le modifiche introdotte dal Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (cd.”Decreto Giustizia) che ha modificato l’art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale e l’art. 452 quater c.p. Disastro ambientale.*
- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale E - Reati di riciclaggio e di Auto-riciclaggio al fine di recepire le modifiche introdotte all’art. 25 octies.1 del Decreto 231, dal Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (cd.”Decreto Giustizia e inserimento del reato di Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).*
- *Aggiornamento della Parte Generale a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing con il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Tale normativa ha, previsto, tra l’altro l’abrogazione dei commi 2 ter e 2 quater dell’art. 6 del Decreto 231 che erano stati inseriti nella decima edizione del Modello.*
- *Aggiornamento della Parte generale e della Parte speciale B – Reati societari al fine di recepire le modifiche all’art. 25 ter del Decreto 231, introdotte dall’art. 54 del D. Lgs. 19/2023 e inserimento del nuovo reato di “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare”.*

- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale H – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore al fine di recepire le modifiche all'art. 25 novies del Decreto 231, introdotte dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023 relativa a Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica che ha modificato l'art. 171 ter della Legge 633/1941 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc. con l'introduzione al comma 1 della lett. h bis.*
- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale L-Impiego di personale extracomunitario con permesso di soggiorno irregolare, al fine di recepire le modifiche all'art 25- duodecies del Decreto 231, introdotte dal Decreto Legge n.20/2023 all'art 12, comma 3, 3-bis,3-ter e comma 5 del D.Lgs.n.286/1998, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine*
- *Aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale D- Reati informatici e trattamento illecito di dati, al fine di recepire le modifiche ai reati informatici di cui all'art. 24-bis del Decreto 231, introdotte dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024.*

DEFINIZIONI

Area a Rischio: Area o settore di attività al cui interno sussistono potenziali rischi di commissione di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Attività Sensibili: le attività di Italtel S.p.A. che si svolgono nell'ambito delle Aree a Rischio.

Codice Etico: Codice di comportamento adottato dalla Italtel S.p.A. nello svolgimento delle sue attività e del proprio business, assumendo come principi ispiratori, leggi, normative dei paesi di riferimento e norme interne, in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Collaboratori Esterni:

- **Consulenti:** soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Italtel S.p.A., in forza di un contratto di mandato di collaborazione professionale.
- **Partner:** controparti con le quali Italtel S.p.A. intrattiene forme di collaborazione regolate da contratti, licenze quali, ad es., fornitori, partner in *joint venture*, in ATI.
- **Agenti:** controparti con le quali Italtel S.p.A. intrattiene forme di collaborazione regolate da contratti di agenzia.

Comitato per il Controllo Interno: ove istituito, comitato consultivo di Italtel S.p.A., le cui funzioni si estendono anche alle attività aziendali e di cui si avvale il CdA per il presidio della Corporate Governance, del Sistema di Controllo Interno, della gestione dei rischi aziendali, della procedura di predisposizione del bilancio e dell'interfaccia con la società di revisione.

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Linee Guida: le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate in ultima edizione a giugno 2021.

Modello: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Operazione Sensibile: operazione di Italtel S.p.A., che si colloca nell'ambito delle Aree a Rischio individuate dalla mappatura dei rischi.

Organi Societari: Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed i loro componenti

OdV: Organismo di Vigilanza di Italtel S.p.A. preposto:

- alla valutazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato,
- alla valutazione delle relative procedure/protocolli,
- al controllo dell'efficace funzionamento del Modello
- all'osservanza nonché all'aggiornamento e diffusione del Modello a tutti gli interessati.

P.A.: Pubblica Amministrazione, costituita da enti pubblici, privati concessionari di servizi pubblici, imprese pubbliche e organismi di diritto pubblico che esercitano una pubblica funzione.

Personale:

- i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Italtel S.p.A., ivi compresi i dirigenti.
- i soggetti aventi un rapporto di lavoro non subordinato (collaboratori esterni a progetto, stagisti, ecc.)

Procuratori: soggetti di Italtel S.p.A. a cui il C.d.A. o l'Amministratore Delegato ha conferito specifici poteri di firma e rappresentanza.

Protocollo: documento di attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo emesso dalla Società su impulso dell'OdV. Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, principi di controllo interno, esigenze di formazione del personale) oppure riguardare specifiche Aree a Rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi verso l'OdV).

Reati: tipologia di reati identificati dal D. Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti.

Regole di Comportamento: le regole di comportamento adottate da Italtel S.p.A. ai fini della prevenzione di commissione dei Reati identificati dal D. Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti.

Responsabile Interno di Riferimento: soggetto interno ad Italtel S.p.A. responsabile di un'attività o funzione aziendale identificata come potenziale area a rischio per la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti.

Società: Italtel S.p.A.

Società Controllate: le società controllate da Italtel S.p.A.

Soggetti Apicali: soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione della Italtel S.p.A. o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa.

TUF: il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il **D. Lgs. 231/2001**, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Il primo criterio fondamentale d'imputazione consiste, quindi, nel fatto che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente: ciò significa che la responsabilità dell'ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire l'ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo.

L'ente non è responsabile se l'illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra indicati nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il secondo criterio fondamentale d'imputazione è costituito dal tipo di soggetti autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente.

Tali soggetti, infatti, possono essere:

- **soggetti in posizione apicale**, quali ad esempio il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;
- **soggetti subalterni**, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali.

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma è necessario e sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato stesso.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero dall'ente, alle seguenti condizioni:

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente: apicale o subordinato, come sopra illustrato;
- l'ente ha la propria sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

La legge n. 3 del 9 gennaio 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici." ha stabilito, all'art. 1, comma 1 lett. b, integrando l'art. 10 c.p., che per i reati commessi dallo straniero in territorio estero a danno dello Stato italiano oppure di un cittadino italiano ai fini della perseguibilità non è necessaria né la richiesta del Ministro della giustizia né l'istanza o la querela della persona offesa laddove si tratti dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale (concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, sia semplice che aggravata a norma dell'art. 319 bis c.p., corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, anche se riguardano la posizione del corruttore, istigazione alla corruzione, ed infine, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322 bis c.p.).

Per le ipotesi di delitti commessi dal cittadino italiano all'estero di cui all'art. 9 del c.p. è stato previsto, al comma 4 del medesimo articolo per come aggiunto dall'art. 1, comma 1 lett. a della Legge 3/2019 che la richiesta del Ministero della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti di cui agli articoli 320, 321 e 346 bis c.p. (ossia corruzione di persona incaricata di pubblico servizio anche con riferimento alle pene per il corruttore nonché il traffico di influenze illecite di cui all'art. 346 bis).

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso in cui uno degli illeciti previsti dal Decreto sia commesso in forma di tentativo (art. 56 c.p.)

La responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una **sanzione pecuniaria** determinata dal giudice attraverso un **sistema basato su "quote"**. Ogni reato prevede un minimo e un massimo di quote, il cui valore è determinato dal giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente in termini da assicurare l'efficacia della sanzione.

Per i casi più gravi sono previste **anche misure interdittive** quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni e servizi.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare sanzioni interdittive all'ente anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente ed elementi tali da ritenere concreto il pericolo che possano essere commessi ulteriori illeciti della stessa natura di quello per cui si procede.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie ed interdittive, il Decreto prevede anche:

- la **confisca del prezzo o del profitto del reato** (o qualora ciò non sia possibile, l'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato);
- la **pubblicazione della sentenza di condanna** su uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale.

La **tipologia di reati** destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati:

- **Reati commessi nei rapporti con la P.A.**, artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001:
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) come modificato dalla Legge n. 3/2019
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)¹;
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 - bis c.p.).
 - Traffico di influenze illecite (art.346 – bis c.p.)² ;
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)³;
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)⁴;
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p. introdotto dal D. Lgs. 75/2020);
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986 n. 898 introdotto dal D. Lgs. 75/2020)
 - Peculato (art. 314, 1° comma c.p.)⁵
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art.316 c.p.)⁵

¹ Fattispecie introdotta dalla Legge del 6 novembre 2012, n.190

² Articolo modificato dalla L. n. 3/2019

³ Fattispecie introdotta, nell'art. 24 del Decreto 231, dall'art. 6 ter comma 2 lett. A) del *Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (cd."Decreto Giustizia)*

⁴ Fattispecie introdotta, nell'art. 24 del Decreto 231, dall'art. 6 ter comma 2 lett. A) del *Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (cd."Decreto Giustizia)*

⁵ Aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020

- **Reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001** - tale tipologia è stata introdotta dall'art. 6 della Legge n. 409/2001 e modificato dalla L. N. 99/2009 e dal D. Lgs. n. 125/2016:
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art.473 c.p.);⁶
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.474 c.p.)⁴
- **Reati in materia societaria**, l'art.3 del D. Lgs dell'11 aprile 2002 n.61 entrato in vigore dal 16 aprile 2002 ha introdotto l'art. 25-ter D. Lgs 231 (da ultimo modificato dall'art.31 L.18 dicembre 2005 n.262 che ha inserito il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi) estendendo il regime di responsabilità degli enti ai c.d. "reati societari". I reati sono di seguito elencati:
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) modificato dalla L. n. 69/2015;
 - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-bis c.c.); articolo aggiunto dalla L.28 dicembre 2005, n. 262, art.31;
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., comma 3)⁷
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)⁸
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)⁹.

⁶ Modifica introdotta dall'art 15, comma 7, lettera a), nr 3, della Legge 23 luglio 2009, n. 99: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136

⁷ Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n.190; modificato da D. Lgs. n.38/2017 e dalla L. n.3/2019

⁸ Articolo aggiunto dal D. Lgs. Nr.38 del 15 marzo 2017; modificato dalla L. n. 3/2019

⁹ Articolo aggiunto nell'art. 25 ter del Decreto 231 dall'art. 54 del D. Lgs. 19/2023.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, l'art 3 della legge del 14 gennaio 2003 n.7 ha introdotto l'art. 25-quater del D. Lgs. n. 231, che inserisce tra i reati per i quali è prevista l'applicazione delle sanzioni agli Enti i "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale, leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale del 1999 ¹⁰.

I reati sono di seguito elencati:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)¹¹
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976,
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)

➤ **Reati consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, art.25-quater del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall' art.8, comma 1, della Legge n.7 del 9 gennaio 2006:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

¹⁰ Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice Penale, assumono rilevanza anche i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. Tra queste occorre ricordare l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 (di conv. del D..l. 15 dicembre 1979, n. 625) che prevede una circostanza aggravante che si applica a qualsiasi reato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice Penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli che, a norma dell'art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/2001 possono costituire presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono, inoltre, la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Infine, le sanzioni pecuniarie e interdittive previste dall'art. 25-*quater* del D. Lgs. 231/2001 si applicano all'ente anche in relazione agli ulteriori e diversi delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

¹¹ Articolo introdotto dal D. Lgs. Nr.21/2018.

- **Reati contro la personalità individuale**, art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231, introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003:
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art.600- quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art.600-quater 1 c.p.), aggiunto dall'art.10, L. 6 febbraio 2006, n.38);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.) aggiunto dal D. Lgs. 21/2018;
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

- **Abusi di mercato**, art. 25-sexies D. Lgs. n. 231, introdotto in seguito all'inserimento nel D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) – delle nuove fattispecie delittuose e degli illeciti amministrativi di “abuso di informazioni privilegiate” (artt. 184 e 187-bis) e di “manipolazione del mercato” (artt. 185 e 187-ter), prevedendo la responsabilità dell'ente nel caso in cui tali reati e illeciti vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o da dipendenti dell'ente stesso (e art. 187-quinquies del T.U.F.) e tenuto conto anche delle modifiche apportate dal D. Lgs. 107 del 2018 che ha apportato le modifiche necessarie derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento europeo MAR nr. 596/2014.

- **Reati transnazionali**, a tale tipologia di reati è stata estesa la disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 dall'art. 10 della L. 146/2006 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

Questa tipologia di reati si configura qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e il reato sia commesso: a) in più di uno Stato; b) ovvero in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati previsti sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (D.P.R. 43/1973, art. 291-quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. 309/1990, art. 74);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 286/1998, art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- **Reati commessi in violazione delle norme relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**, art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007:
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita**, art. 25-octies e 25 octies¹ del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art.63 del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007:
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter¹ c.p.)¹²
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
 - Trasferimento fraudolento di valori (art.512-bis)¹³.

- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**, art.24-bis del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 7 della Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, di Budapest del 23 novembre 2001:
 - Falsità in documenti informatici (art.491-bis c.p.);
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art.635-quater c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater 1 c.p.).
 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.)
 - Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art.1 comma11, D. L. 21 settembre 2019, n.105)¹⁴
 - Estorsione informatica (art.629, comma 3, c.p.)

¹² Articolo inserito dalla Legge n.186 del 15 dicembre 2014

¹³ Reato aggiunto al Decreto 231 dal Decreto Legge 10 agosto 2023 n. 104 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 (cd. "Decreto Giustizia).

¹⁴ Reato aggiunto al Decreto 231 dal D.L. 105/2019

- **Delitti di criminalità organizzata**, art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94:
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

- **Delitti contro l'industria e il commercio**, art. 25-bis.1 del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 23 luglio 2009, n. 99:
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, art. 25-nonies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera c) della Legge 23 luglio 2009, n.99. Trattasi dei seguenti delitti di cui alla Legge 22 aprile 1941, n.633:
 - Messa a disposizione del pubblico, con immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (Legge 633/1941, art.171 comma 1, lett. a) bis);
 - Violazione dei diritti d'autore, di cui all'art. 171, comma1, Legge 633/1941, inerenti un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (Legge 633/1941, art. 171, comma 3);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE); medesimo fatto concernente qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore (Legge 633/1941, art. 171-bis comma 1);
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto non contrassegnato SIAE, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (Legge 633/1941, art. 171-bis comma 2);

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, (per uso non personale ed a fini di lucro) con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 1, lettera a));
- Abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, (per uno non personale ed a fini di lucro), con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 1, lettera b));
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, esibizione in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) per uso non personale ed a fini di lucro (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 1, lettera c));
- Violazione di contrassegno SIAE mediante detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto, privi del contrassegno o con contrassegno contraffatto o alterato per uso non personale ed a fini di lucro (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 1, lettera d));
- Ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, per uso non personale ed a fini di lucro (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 1, lettera e));
- Introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto, per uso non personale ed a fini di lucro (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 1, lettera f));
- Fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, di prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater della Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure con scopo di lucro e per uso non personale. (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 1, lettera f bis));
- Rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche (art.102-quinquies Legge 633/1941), ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse per scopo di lucro ed uso non personale (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 1, lettera h));

- Abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettuazione della riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85 bis del TULPS (RD 773/1931) (Legge 633/1941, art. 171 ter comma 1, lett. h bis)¹⁵;
 - Riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi per uso non personale e fini di lucro (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 2, lettera a));
 - Comunicazione al pubblico, a fini di lucro, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 2, lettera a-bis));
 - Esercizio in forma imprenditoriale di attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi pone in essere uno o più dei fatti sopra indicati (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 2, lettera b));
 - Promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al comma 1. (Legge 633/1941, art. 171-ter comma 2, lettera c));
 - Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di assolvimento degli obblighi SIAE (Legge 633/1941, art. 171-septies);
 - Utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Legge 633/1941, art. 171-octies).
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall'art 4, comma 1, lettera c) della Legge 3 agosto 2009, n.116 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. (09G0123)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2009.
- **Reati ambientali** art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dall' art. 2, comma 2 del D. Lgs. n.121 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". I reati sono di seguito elencati:
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137 comma 2)
 - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137 comma 3)
 - Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei minimi tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da regioni o province autonome o dall'autorità competente (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137 comma 5, primo e secondo periodo)

¹⁵ La lettera h bis dell'art. 171 ter è stata introdotta dall'art. 3, comma 1 della L. 14 luglio 2023 n. 93.

- Violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee o nel sottosuolo (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137 comma 11)
- Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo che nelle quantità minime autorizzate dall'autorità competente (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137 comma 13)
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (D. Lgs. n. 152/2006, art.256 comma 1, lett. a) e b))
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art.256 comma 3, primo periodo e secondo periodo)
- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art.256 comma 5)
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. n. 152/2006, art.256 comma 6, primo periodo)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (D. Lgs. n. 152/2006, art.257 comma 1e 2).
- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (D. Lgs. n. 152/2006, art.258 comma 4, secondo periodo)
- Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art.260-bis comma 6)
- Trasporto di rifiuti senza copia cartacea della scheda SISTRI – “Area movimentazione” o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI. (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis comma 7, secondo e terzo periodo)
- Trasporto di rifiuti pericolosi con copia cartacea della scheda SISTRI – “Area movimentazione” fraudolentemente alterata. (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260-bis comma 8, primo e secondo periodo).
- Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (D. Lgs. n.152/2006, art. 259 comma 1).
- Cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva di rifiuti a scopo di profitto tramite attività continuative organizzate (D. Lgs. n. 152/2006, art. 260 comma 1 e 2 per come abrogato e sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p.).
- Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione con superamento dei valori limite di qualità dell'aria (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279 comma 5).
- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, cessione, vendita, esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente. Le condotte sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività d'impresa. (Legge n. 150/1992, art.1 comma 1 e 2; art. 2 comma 1 e 2).
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di esemplari di piante o animali (Legge N.150/1992, art.3-bis comma 1)
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (Legge n. 150/1992, art. 6 comma 4)
- Violazione delle disposizioni riguardanti la cessazione e la riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico (Legge n. 549/1993, art. 3 comma 6)

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8 comma 1 e 2)
 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (D. Lgs. n. 202/2007, art.9 comma 1 e 2)
 - Inquinamento ambientale, art. 452-bis c.p.;¹⁶
 - Disastro ambientale, art. 452-quater c.p.;¹⁶
 - Delitti colposi contro l'ambiente, art. 452-quinquies c.p.;¹⁷
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art. 452-sexies c.p.;¹⁷
 - Delitti associativi aggravati contro l'ambiente, art. 452 octies c.p.;
- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dal D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 e modificato dal D. L. 10 marzo 2023, n. 20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)
- **Razzismo e xenofobia**, art.25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dalla L. n. 167/2017
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.) aggiunto dal D. Lgs. n. 21/2018.
- **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, art. 25-quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 39/2019
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- **Reati Tributari**, art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001, aggiunto dalla L. n. 157/2019
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)
 - Dichiarazione infedele (art.4 D. Lgs.n.74/2000)¹⁸
 - Omessa dichiarazione (art.5 D. Lgs. n. 74/2000)¹³
 - Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n.74/2000)¹³

¹⁶ Articoli introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 e modificati dall'art. 6 ter comma 3 lett. b del D.L. 10 agosto 2023 nr. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023 n. 137. Le modifiche riguardano solo la previsione di ulteriori ipotesi aggravanti della pena per l'art. 452 bis e la modifica dell'aumento della pena per l'art. 452 quater.

¹⁷ Articoli introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015

¹⁸ Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020)

- **Contrabbando**, art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020. ¹³
 - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 DPR n.3/1973 in materia doganale)
 - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art.283 DPR n.43/1973)
 - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art.284 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art.286 DPR n.43/1973)
 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art.287 DPR n.43/1973)
 - Contrabbando nei depositi doganali (art.288 DPR n. 43/1973)
 - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art.289 DPR n.43/1973)
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.290 DPR n.43/1973)
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art.291 DPR n.43/1973)
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis e nella forma aggravata di cui all' 291-ter DPR n.43/1973)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n.43/1973)
 - Altri casi di contrabbando (art.292 e nelle forme aggravate di cui all'art. 295 DPR n.43/1973)

- **Delitti contro il patrimonio culturale**, art. 25-septiesdecies del D. Lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge n.22 del 2022 e modificato dalla Legge n.6 del 2024
 - Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, art 25 duodecimes del D. Lgs.231/2001 aggiunto dalla Legge n. 22 del 2022
 - Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- terdecies c.p.)

- **Responsabilità degli enti (che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**, estensione al Decreto 231 introdotta dall'art. 12, L. n. 9/2013.
 - Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
 - Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

1.2 L'adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” quale comportamento della Società atto a prevenire il compimento dei reati previsti dal Decreto

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali** considerati;
- b) di aver istituito un **organo interno all'ente**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso i reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di vigilanza di cui al precedente punto (b);
- e) il Modello sia efficacemente attuato attraverso:
 - verifiche periodiche del suo aggiornamento,
 - esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le Aree a Rischio (aree nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti nel Decreto);
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso D. Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria (nel caso Italtel S.p.A.: le linee guida di Confindustria).

Le Linee Guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità a prevenire i Reati dei Modelli elaborati in conformità alle Linee Guida delle associazioni di categoria.

1.3 Linee Guida di Confindustria

Italtel S.p.A. è membro di Assolombarda, che, a sua volta, è associata a Confindustria; pertanto, nella predisposizione del presente Modello, Italtel S.p.A. si è ispirata, compatibilmente con l'orientamento giurisprudenziale affermatosi, alle Linee Guida¹⁹, che qui di seguito sono brevemente descritte.

Le Linee Guida individuano ai fini della predisposizione dei Modelli i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
 - predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.
- **Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:**
- codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo e gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.
- **Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:**
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - documentazione dei controlli;
 - previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
 - individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- **Obblighi di informazione verso l'organismo di vigilanza:**
- Le informazioni potranno riguardare:
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa;
 - le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001;
 - le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

¹⁹ Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, approvate il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate al marzo 2014 e a giugno 2021.

- **Possibilità, in seno ai “gruppi”, di adottare soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D. Lgs. 231/2001, a condizione che:**
- in ogni controllata sia istituito l’organismo di vigilanza ex art. 6, 1° comma, lett. b) (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all’organo dirigente della controllata se di piccole dimensioni);
 - sia possibile, per l’organismo della controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l’analogo organismo della capogruppo;
 - i dipendenti dell’organismo della capogruppo, nell’effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’organismo di controllo di quest’ultima.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2. ATTIVITÀ DI ITALTEL S.P.A.

2.1 Il Core Business

Il core business di Italtel è dedicato alla progettazione, sviluppo e realizzazione di reti di comunicazione e alla fornitura di soluzioni di collaborazione composte integrando tecnologie allo stato dell'arte, che possono essere sviluppate nei laboratori di Italtel oppure dal suo ecosistema di partner. Completano il quadro l'erogazione di servizi innovativi di progettazione e ingegneria delle infrastrutture, di automazione e sicurezza delle reti e il focus sulle linee innovative quali Hybrid Cloud, Cybersecurity, 5G, UBB, IoT, Digital Workspace, Analytics & Automation.

2.2 I Mercati

Italtel conta nel mondo oltre 200 clienti attivi tra Communication Service Provider e imprese pubbliche e private. In Italia, è partner di riferimento di Service Provider, imprese e Pubblica Amministrazione nella realizzazione di reti IP di nuova generazione e nella messa a punto di servizi rivolti ai loro clienti. All'estero, il Gruppo opera prevalentemente in Francia, Germania, Spagna, Brasile, Colombia, Perù), tramite, società controllate o con partner locali.

2.3 Struttura societaria e organizzativa

La società è controllata da NEXTALIA 71,38 % e da CLESSIDRA CAPITAL CREDIT SGR S.P.A. 28,62%.

Agli organi sociali di Italtel S.p.A. si applicano le norme previste dal Codice Civile, dallo Statuto e dai Regolamenti, ai quali si rimanda per gli approfondimenti necessari.

Organizzazione della Società

Si rimanda alla documentazione organizzativa aziendale in vigore, disponibile sulla rete intranet della Società.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ITALTEL S.P.A.

3.1 Obiettivi dell'adozione, attuazione ed aggiornamento del Modello in Italtel S.p.A.

Italtel S.p.A. è sensibile alle aspettative dei propri azionisti ed è consapevole dell'opportunità di disporre di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di Reati da parte del proprio Personale e dei propri Consulenti e Partner.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, Italtel S.p.A., in conformità alle sue politiche aziendali, ha adottato, in **prima emissione**, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con la delibera del Consiglio di Amministrazione del **5 novembre 2002** e, con la medesima delibera, ha istituito l'Organismo di Vigilanza.

Successivamente, il Modello è stato modificato per renderlo coerente ai cambiamenti normativi nel frattempo intervenuti, alle prime pronunce giurisprudenziali in materia, alle modifiche organizzative della Società, ed in funzione dell'esperienza acquisita nella sua applicazione. Il Modello è stato approvato in **seconda emissione** con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. dell'**11 dicembre 2006**.

Il Modello, nel corso del **2008**, è stato rivisitato rinnovandone la struttura e adeguandolo ai reati di più recente introduzione (di cui agli articoli art.24-*bis*, 25-*septies* e 25-*octies*, del Decreto) e rendendolo coerente con la nuova organizzazione della Società, successivamente alla delibera della fusione per incorporazione della controllata One-Ans in Italtel S.p.A.

Nel **2009**, il Modello è stato modificato per renderlo coerente con le modifiche organizzative della Società ed è stato approvato in **quarta emissione** con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del **15 settembre 2009**.

Nel **2010**, il Modello è stato modificato per adeguarlo ai reati di cui agli articoli 24-*ter*, 25-*bis*, 25-*bis.1*, 25-*nonies* e 25-*decies* introdotti nel Decreto nel corso del 2009, per renderlo coerente con le modifiche organizzative della Società ed è stato approvato in **quinta emissione** con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del **23 febbraio 2011**.

Nel **2012**, il Modello è stato modificato per adeguarlo ai reati di cui all'art. 25-*undecies* introdotti nel Decreto nel corso del 2011, per renderlo coerente con le modifiche organizzative della Società ed è stato approvato in **sesta emissione** con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del **27 marzo 2013**.

Nel **2013**, il Modello è stato modificato per adeguarlo ai reati agli artt. 25, 25-*ter* e 25-*duodecies* introdotti nel Decreto nel corso del 2012 ed è stato approvato in **settima emissione** con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del **15 novembre 2013**.

Nel **2015**, il Modello è stato modificato per adeguarlo ai nuovi reati introdotti agli artt.25-*octies* e 25-*undecies* del Decreto ed è stato approvato in **ottava emissione** con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del **29 marzo 2016**.

Nel **2018**, il Modello è stato modificato per adeguarlo ai nuovi reati introdotti agli artt. 25-*ter*, 25-*quinqies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del Decreto ed è stato approvato in **nona emissione** con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del **12 marzo 2018**.

Nel **2019**, il Modello è stato modificato per adeguarlo alle disposizioni previste dalla Legge n. 179/2017 sul Whistleblowing che ha introdotto all'art. 6 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Decreto ed è stato approvato in **decima emissione** con delibera del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A. del **26 settembre 2019**.

Nel **2021**, il Modello è stato modificato per adeguarlo alle modifiche ai reati di corruzione introdotte dalla Legge n. 3/2019, per includere il reato di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui all'art.1 comma11, D. L. 21 settembre 2019, n.105, e infine, per adeguarlo alle modifiche introdotte dalla Legge n. 157/2019 che hanno incluso nel Decreto 231 taluni reati tributari nonché dal D. Lgs. n. 75/2020 che ha introdotto nel Decreto 231 i reati di contrabbando e taluni reati di frode ai danni della P.A.

* * *

Come anticipato in Premessa, nel **2022** il Modello (Parte Generale e Parti Speciali) è stato riesaminato tenendo conto dei processi, delle aree a rischio, degli elementi di controllo e delle nuove sedi della NewCo ed è stato sottoposto alle verifiche dell'Organismo di Vigilanza della NewCo che lo ha approvato in data 3 agosto 2022. Successivamente, è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 settembre 2022.

Nel **2024** il Modello (Parte Generale e talune Parti Speciali) è stato revisionato per recepire le modifiche normative intervenute nel 2023 e nel 2024 ed è stato sottoposto alle verifiche dell'Organismo di Vigilanza che lo ha approvato in data 16 dicembre 2024. Successivamente è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2024

Ai fini della predisposizione del presente Modello, Italtel S.p.A. ha tenuto conto, nella stesura dello stesso, del Codice Etico del Gruppo Italtel, delle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, delle *"Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001"* emesse da Confindustria, il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate a marzo 2014 e a giugno 2021

L'adozione e l'efficace attuazione di tale Modello non solo consentono ad Italtel S.p.A. di godere, nel caso di procedimenti penali, dei benefici processuali previsti dal D. Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la propria *Corporate Governance*, riducendo il rischio di commissione dei Reati.

3.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e, ove necessario, l'emissione di specifici protocolli.

L'applicazione delle regole contenute nel presente Modello deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, la cui commissione è condannata e contraria agli interessi di Italtel S.p.A., anche quando apparentemente foriera di un vantaggio economico immediato, dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire ad Italtel S.p.A. di reagire tempestivamente nel prevenire e/o impedire la commissione del reato stesso.

A tal riguardo, le procedure aziendali, così come i principi procedurali indicati nel presente Modello, si caratterizzano per:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, lo stesso si propone come finalità quelle di:

- sensibilizzare il Personale ed i Collaboratori Esterni all'applicazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite e diffonderle a tutti i livelli della Società;
- effettuare una mappatura delle Aree a Rischio della Società, vale a dire delle aree nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno ad Italtel S.p.A. del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell'OdV di un budget dedicato e di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*).

Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure deve contemperare due diverse esigenze: da un lato garantire la tracciabilità ed evidenza delle operazioni comprese nelle Aree Sensibili, dall'altro consentire in ogni caso la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Il sistema delle procure di Italtel S.p.A. è stato complessivamente rivisto nel 2011 ed è costantemente aggiornato per renderlo coerente con la Governance aziendale come prevista dallo Statuto della Società, con le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di poteri conferiti e relativi limiti economici, con le cariche sociali di volta in volta assegnate, nonché con la struttura organizzativa della Società.

Le revisioni e gli aggiornamenti che via via si susseguono vengono effettuati tenendo in considerazione gli iter autorizzativi in essere e salvaguardando il sistema di controllo interno della Società.

Le Procure, rilasciate dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o da chi è munito dei necessari poteri, si dividono in:

- Procure Speciali: rilasciate per operazioni specifiche; i poteri con esse attribuiti si esauriscono con l'esecuzione dell'operazione oggetto della procura stessa.
- Procure "standard": rilasciate per attività continuative e ripetitive, differenziate per area organizzativa ("Sales", "Legal", "Finance", ecc.) in modo che a ciascun procuratore siano conferiti solo i poteri pertinenti alla rispettiva area di competenza in accordo con l'organizzazione aziendale.

Le Procure "tipo" prevedono:

- 1) Esercizio dei poteri, di norma, in firma singola.**
- 2) Limiti economici** riportati all'interno della singola procura e decrescenti secondo livelli gerarchici.
- 3) Potere di sub-delega** conferito solo ai Responsabili di Funzione.

Il potere di sub-delega consente di conferire, in tutto o in parte, i poteri ricevuti ai propri collaboratori (con limiti economici inferiori) tramite procura, previo adempimento dell'iter autorizzativo definito.

Condizione necessaria affinché il procuratore abilitato apponga la propria firma sullo specifico atto, che impegna la Società verso terzi, è che **l'operazione abbia superato l'iter autorizzativo interno previsto e che i poteri conferiti siano esercitati nel rispetto:**

- **del budget e delle sue riprevisioni**
- **della normativa aziendale**
- **della tutela del patrimonio aziendale.**

3.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello

Ai fini della predisposizione della versione attuale del presente Modello, Italtel S.p.A., con l'ausilio di consulenti esterni, ha svolto una serie di attività propedeutiche dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Aree a Rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del Modello nella sua veste attuale, adeguata cioè alla rinnovata struttura societaria e aggiornata ai reati di più recente introduzione tra quelli previsti ai sensi del Decreto.

1) "As – is analysis"

L'identificazione delle Aree a Rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (policy, procedure, ecc.) e una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (tra cui CEO, CFO, Responsabile dell'Internal Audit & Compliance Office, Responsabili di Funzione, ecc.) mirate all'individuazione delle Aree a Rischio e del controllo sulle stesse.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano realizzare i Reati.

Se ne è ricavata una rappresentazione delle Aree a Rischio, dei controlli già esistenti e delle relative criticità, con particolare *focus* agli elementi di *compliance* e controllo specifici per soddisfare i requisiti del Modello.

2) Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Aree a Rischio e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001), si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

3) Predisposizione del Modello

Il Modello è costituito dalla presente "**Parte Generale**", che contiene una parte esplicativa dell'attività svolta dalla Società per l'attuazione del Modello (come, ad esempio, il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ed il Sistema Sanzionatorio), e da singole "**Parti Speciali**" in cui si individuano, in funzione della tipologia di reato previsto dal Decreto, le Aree a Rischio, che potranno essere oggetto di specifici protocolli di controllo.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Italtel S.p.A. contiene pertanto le seguenti "Parti Speciali", in relazione alle aree di operatività aziendale:

- Parte Speciale A – Reati realizzabili nei confronti della P.A.;
- Parte Speciale B – Reati societari e Abusi di mercato;
- Parte Speciale C – Reati colposi commessi in violazione delle norme relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Parte Speciale D – Reati informatici e trattamento illecito di dati;
- Parte Speciale E – Reati di Riciclaggio e Auto-riciclaggio;
- Parte Speciale F – Reati in tema di falsità in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale G – Delitti contro l'industria e il commercio;
- Parte Speciale H – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale I – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- Parte Speciale J – Delitti di criminalità organizzata
- Parte Speciale K – Reati ambientali
- Parte Speciale L – Impiego di personale extracomunitario con permesso di soggiorno irregolare
- Parte Speciale M – Reati contro la personalità individuale
- Parte Speciale N – Reati tributari
- Parte Speciale O – Reati di contrabbando

A seguito dell'attività di *risk assessment* condotta emerge, inoltre, che vi è una remota probabilità di accadimento per le altre categorie di reato previste dal decreto (reati di falso nummario, reati con finalità di terrorismo, reati di razzismo e xenofobia, reati transnazionali, frode in competizioni sportive, mutilazione degli organi genitali femminili, delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali, nonché i reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva), pertanto esse non sono state oggetto di ulteriori approfondimenti.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A., mediante apposita delibera, sentito l'Organismo di Vigilanza, la decisione di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati o di illeciti amministrativi che, per effetto di altre normative, verranno inserite all'ambito di applicazione del Decreto.

3.4 I principi base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Nelle fasi di elaborazione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei **sistemi di controllo già in vigore in Italtel S.p.A.** e, più in generale, a livello di Gruppo.

Tra gli strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, sono stati individuati:

- 1) il Codice etico e lo Statuto Sociale;**
- 2) la normativa aziendale sul Controllo Interno, la Privacy, la Sicurezza sul Lavoro e la Gestione Ambientale;**
- 3) i Protocolli attuativi del Modello;**
- 4) il Sistema Sanzionatorio di cui ai CCNL applicabili;**
- 5) ogni altra normativa aziendale pertinente i controlli vigenti nel Gruppo.**

Gli strumenti sopra elencati, fanno parte del sistema di organizzazione gestione e controllo del Gruppo e, pur non essendo riportati in dettaglio all'interno del presente Modello, ne fanno integralmente parte nella loro ultima versione così come aggiornata dagli organi o funzioni aziendali competenti.

Il personale interessato deve essere periodicamente informato in relazione agli aggiornamenti delle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati e sull'evoluzione delle normative.

3.5 Adozione del Modello nell'ambito della Italtel S.p.A. e delle Società Controllate

È responsabilità di Italtel S.p.A. la predisposizione del Modello, che è soggetto al recepimento nelle Società Controllate in relazione alle attività a Rischio da esse svolte.

Le Società di diritto estero Controllate da Italtel S.p.A. sono tenute al recepimento dei principi Etici e comportamentali contenuti nel Modello e nel Codice Etico della Italtel S.p.A. fermo restando l'obbligo da parte delle Controllate di:

- adottare un Modello conforme alla vigente legislazione locale e coerente con i principi del Modello della Controllante, salvo incompatibilità di legge;
- verificare le aree a rischio di reato configurabili;
- verificare la coerenza tra il Modello e le procedure interne della Società Controllata.

Agli organi direttivi delle diverse Società Controllate è demandato il compito di provvedere mediante apposita delibera al recepimento dei principi del presente Modello tenendo conto delle tipologie di rischi configurabili nelle attività svolte da ciascuna Società Controllata.

All'adozione del Modello, gli organi direttivi delle Società Controllate saranno chiamati all'applicazione e al rispetto dei principi in esso sanciti

È attribuita alle singole Società Controllate la responsabilità di adottare ed attuare il Modello in relazione alle attività da esse svolte nelle aree a rischio nonché l'attuazione dei controlli e delle procedure previste.

È attribuita all'OdV di Italtel S.p.A. la responsabilità di trasferire gli elementi di controllo e i principi di prevenzione previsti dal Modello alle Società Controllate.

I poteri dell'OdV di Italtel S.p.A. sono più dettagliatamente definiti nel paragrafo 4.4.

3.6 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera *a*) del D. Lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Italtel S.p.A.

I protocolli attuativi del Modello, che costituiscono le procedure attraverso le quali la Società definisce concretamente come operare nelle individuate Aree a Rischio, nel rispetto di quanto definito nella presente Parte Generale e nelle Parti Speciali del Modello, vengono sottoposti, nella loro ultima versione, all’attenzione del CdA.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

4.1 Identificazione dell'OdV

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento deve essere interno alla Società (art. 6.1, *b*) del D. Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Stando alle Linee Guida emesse da Confindustria, si deve trattare di un organo interno (monocratico oppure collegiale), diverso dal Consiglio di Amministrazione e caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

In particolare, Confindustria individua le seguenti possibilità:

- *Attribuzione del ruolo al Collegio Sindacale;*
- *Attribuzione del ruolo al Comitato per il Controllo Interno in quanto composto da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti;*
- *Attribuzione del ruolo alla funzione di Internal Auditing;*
- *Creazione di un Organismo ad hoc a composizione Monosoggettiva o Plurisoggettiva costituito da soggetti dell'ente (es: resp. Internal Audit, Funzione Legale, e/o Amministratore non esecutivo e/o indipendente e/o sindaco) e/o da soggetti esterni (es. Consulenti, esperti, ecc. ...).*

Applicando tali principi alla realtà aziendale di Italtel S.p.A. si è deciso di affidare l'incarico ad un organismo collegiale rispondente ai requisiti previsti nel D. Lgs. 231/2001, composto (i) dal Responsabile dell'Internal Audit e del Compliance Office, dotato di specifiche capacità in tema di attività ispettiva, di analisi dei sistemi di controllo, analisi, valutazione e contenimento dei rischi, analisi dei processi, elaborazione di questionari e tecniche di intervista, metodologie per l'individuazione delle frodi, e idonea formazione relativamente all'applicazione del D. Lgs. 231/2001, (ii) da due componenti esterni con elevate competenze in materia bilancistica ed economico-finanziaria, nella gestione e nel controllo dei rischi, nell'analisi dei sistemi di controllo e riguardo alla disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01.

L'OdV ha la facoltà di avvalersi di esperti e consulenti esterni laddove la specificità di talune problematiche lo richiedesse.

I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo saranno individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'OdV devono possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità (di cui all'art. 5 del Decreto Ministeriale n.161 del 18 marzo 1998) e assenza di conflitti di interesse.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate, di un idoneo budget di spesa e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e comunque

non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi;

- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Con riguardo a tali requisiti, nel corso del Consiglio di Amministrazione saranno forniti al momento della nomina dell'OdV adeguati chiarimenti ed informazioni relativamente alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* è agli atti della Società.

Costituiscono cause di ineleggibilità e quindi non possono essere nominati membri dell'OdV o se costituenti dell'OdV vengono revocati dalla carica:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.;
- b) coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione,
 - 1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 - 4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - 5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal decreto legislativo n. 61/2002, espressamente richiamati dal Decreto;
 - 6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - 7) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto;
- c) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
- d) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- e) coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D. Lgs n. 58/1998).

I requisiti soggettivi formali di onorabilità, assenza di conflitto d'interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice aziendale, dovranno essere attestati dall'OdV con una dichiarazione resa al CdA della Società in cui afferma di:

- non trovarsi per quanto a conoscenza, in situazioni di conflitto d'interessi e/o in relazioni di parentela, affinità, coniugio con gli organi sociali di società del Gruppo Italtel, di Italtel S.p.A. e del suo vertice aziendale;
- non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti;
- di non essere per quanto a conoscenza sottoposto a procedimenti penali nonché di patteggiamento ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Poiché l'assenza di almeno uno dei suddetti requisiti soggettivi formali costituisce causa di ineleggibilità (punti da a) ad e) precedentemente riportati) o di decadenza dalla carica, l'OdV s'impegnerà in particolare a dare tempestiva comunicazione al CdA della Società di eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato.

La revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà essere disposta dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente per giusta causa, allorquando si manifestino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, oltre che per le intervenute cause di ineleggibilità (punti da a) ad e) precedentemente riportati), qualora non tempestivamente rimosse.

Quanto ai referenti dell'OdV, le Linee Guida suggeriscono che l'organismo di controllo riferisca al massimo vertice aziendale, o anche ad organi senza funzioni operative, che, in quanto svincolati da attività gestionali, offrono maggiori garanzie d'indipendenza.

L'OdV, quindi, è chiamato a riportare direttamente ai vertici della Società, sia operativi sia di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Le nomine dei membri dell'OdV vengono rinnovate contestualmente alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione e restano in carica per lo stesso periodo. I componenti dell'OdV rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi membri.

L'assenza ingiustificata da due o più riunioni dell'Organismo di Vigilanza, anche non consecutive, in un lasso temporale di dodici mesi, la violazione dei doveri o il venir meno dei requisiti di onorabilità secondo quanto al presente paragrafo, determinano la rimozione automatica dalla carica.

In caso di dimissioni, incapacità, morte, revoca o rimozione dall'incarico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo o, se questo è assente, il membro più anziano, lo comunica immediatamente al Consiglio di Amministrazione, che prenderà i provvedimenti necessari alla sostituzione.

Nel caso di dimissioni, incapacità, morte, revoca o rimozione dall'incarico del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, il membro più anziano lo sostituisce nei suoi compiti fino alla nomina di un nuovo Presidente.

L'OdV si dota di un regolamento nel quale vengono definite le modalità di funzionamento interno.

4.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare in merito a:

- a) validità e aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali;
- b) effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- c) osservanza del Modello da parte del Personale, degli Organi Societari, di Consulenti e Partner;
- d) necessità di proporre modifiche al CdA riguardo ai contenuti del presente Modello.

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i compiti di:

- condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Aree a Rischio, da effettuare in coordinamento con il Responsabile della funzione *Legal*;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle Aree a Rischio, i cui risultati vengono riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari;
- interpretare la normativa rilevante (in coordinamento con il Responsabile della funzione *Legal*) e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative;
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. A questo fine l'OdV ha il potere di dare impulso all'emanazione di protocolli da parte della Società e di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna per assicurare l'efficacia del Modello;
- avvalersi, relativamente alle tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di tutte le risorse assegnate alla gestione di tali aspetti come dalle leggi applicabili;
- coordinarsi con il Responsabile della funzione *Human Resources & Organization* per i programmi di formazione per il Personale e l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso (tale attività viene svolta in Italtel S.p.A. dall'OdV col supporto del Responsabile della funzione *Legal*);
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione dei Reati;
 - b) sui rapporti con Consulenti e Partner;
- riferire periodicamente al Presidente, all' Amministratore Delegato, al Comitato per il Controllo Interno (ove nominato) e al Collegio Sindacale (ed annualmente al Consiglio di Amministrazione) in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia dei database a supporto dell'attività ex D. Lgs. 231/2001;

- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine (es. Responsabile Contratti per l'esame di contratti che deviano nella forma e nel contenuto rispetto alle clausole standard; Responsabile *Human Resources & Organization* per l'applicazione di sanzioni, ecc.).
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello in conseguenza di:
 - a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
 - c) modifiche normative.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali da queste richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV è supportato da uno "staff dedicato" a tale attività, in cui sono presenti le necessarie competenze professionali.

4.3 Funzioni dell'OdV: reporting nei confronti del Comitato di Controllo Interno e degli Organi Societari

L'OdV trasmette il proprio reporting su base semestrale al Comitato per il Controllo Interno (ove nominato), che, a sua volta, riferisce almeno annualmente al CdA.

Inoltre, semestralmente, l'OdV preparerà un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale. Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Il reporting avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni ad Italtel S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello.

Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Comitato per il Controllo Interno (ove nominato), il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere messe in discussione da nessun'altra struttura aziendale all'infuori dell'organo dirigente, il quale ha il dovere di vigilare sull'operato dell'OdV, essendo il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo emanazione dell'organo dirigente medesimo.

4.4 Funzioni di coordinamento dell'OdV di Italtel S.p.A. con le Società Controllate Estere

L'OdV di Italtel S.p.A., quale società controllante, ha funzioni di coordinamento delle attività di controllo sull'applicazione dei principi del Modello nell'ambito delle Società Controllate Estere.

In particolare, sono attribuiti all'OdV di Italtel S.p.A., nei limiti imposti dalle disposizioni di legge e dall'autonomia delle singole società, i seguenti poteri nei confronti delle Società Controllate Estere:

- svolgere funzione di coordinamento, promuovere attività di supporto nelle fasi di controllo e di verifica dell'applicazione dei principi del Modello da parte delle società controllate;
- proporre, a seguito dei riscontri ricevuti, aggiornamenti del Modello medesimo laddove se ne riscontri la necessità.

Le Società Controllate Estere sono tenute ad informare l'OdV di Italtel S.p.A. relativamente ai fatti rilevati concernenti i principi sanciti dal Modello.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

5.1 Segnalazioni da parte del Personale, degli Organi Societari o da parte di terzi

In ambito aziendale, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, ogni informazione proveniente dal Personale, dagli Organi Societari, nonché da Consulenti e Partner, attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, il Personale, gli Organi Societari, i Consulenti ed i Partner sono tenuti a riferire all'OdV della Società tutte le notizie relative alla presumibile commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività della Società o a comportamenti non adeguati alle regole di condotta previste dalla Società stessa.

Il mancato adempimento all'obbligo di informazione da parte dei soggetti sopra indicati nei confronti dell'OdV può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, in forza del sistema disciplinare appositamente adottato ex D. Lgs. 231/01 di cui al paragrafo 7 della presente Parte Generale.

In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per uno qualsiasi dei Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per uno qualsiasi dei Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del presente Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi e copia dei verbali o degli atti inerenti alle operazioni societarie eseguite dalla Società;
- il sistema di deleghe di Italtel S.p.A.;
- l'intera documentazione (es. flussi informativi) indicata nelle Parti Speciali e nei protocolli adottati in esecuzione del presente Modello;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, al Presidente o all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

5.2 Modalità delle segnalazioni

Ai sensi dall'art. 6 del Decreto, come modificato dalla Legge 179/2017 “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” e successivamente dall'art. 24 del D. Lgs. 24/2023 viene introdotto il presente paragrafo che prevede l'obbligo di inserimento nel Modello organizzativo dei canali di segnalazione, il divieto di ritorsione ed il sistema disciplinare. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023 qualora un soggetto indicato dell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 231/2001 desideri effettuare una segnalazione riguardante condotte illecite, o violazioni del presente Modello o le altre ipotesi previste, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, potrà avvalersi dei canali a ciò predisposti dalla Società e atti ad assicurare la riservatezza dei dati identificativi del segnalante in tutte le attività di gestione della segnalazione, fatti salvi i limiti insiti nei sistemi delle segnalazioni online.

Italtel mette a disposizione dei dipendenti, come pure di qualunque soggetto esterno che desiderasse effettuare una segnalazione, un sistema whistleblowing costituito da un apposito canale informatico, accessibile via web predisposto, in particolare, per garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante (<https://www.italtel.com/it/whistleblowing/>).

A propria discrezione, tuttavia il segnalante potrà scegliere di inviare la segnalazione tramite il sistema informatico di whistleblowing oppure direttamente all'OdV tramite posta ordinaria all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza Modello 231
c/o Italtel
Via Caldera, 21
20153 Milano,

oppure, infine, utilizzando la linea telefonica dedicata (+39 02 4388 2421) che ha anche la duplice funzione di facilitare il flusso di informazioni verso il Compliance Officer e di risolvere velocemente i dubbi del Personale e dei suoi Consulenti e Partner.

In ogni caso, la segnalazione ricevuta sarà tracciata e gestita tramite il sistema informatico appositamente predisposto per garantire la tutela dell'identità del segnalante. Le modalità per la gestione delle segnalazioni sono illustrate nella procedura interna appositamente predisposta dalla Società, offerta in visione alle organizzazioni sindacali e successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni devono essere basate su elementi di fatto precisi e concordanti. Ogni segnalazione ricevuta viene presa in carico dal Compliance Officer e inoltrata all'OdV; eventuali decisioni a non procedere ad una indagine interna devono essere adeguatamente motivate. Nei casi in cui il segnalante non abbia ricevuto riscontro oppure si abbiano fondati motivi di ritenere che alla segnalazione non venga dato efficace seguito o la stessa possa determinare un effettivo rischio di ritorsione, il medesimo potrà rivolgersi all'ANAC (v. <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p0>).

L'OdV prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime purché gli elementi indicati siano sufficientemente circostanziati in modo da far emergere fatti e situazioni sui quali sia possibile operare i necessari riscontri.

Italtel adoterà cautele finalizzate ad evitare che il segnalante possa essere vittima di ritorsioni o discriminazioni, in via diretta o indiretta, a causa della segnalazione effettuata.

Per ritorsione si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. m) "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". L'art. 17 del D. Lgs. 24/2023 ha previsto il divieto di ritorsione con una serie di prove presuntive a favore del segnalante sia nei procedimenti civili che nei procedimenti amministrativi nonché la nullità di una serie di sanzioni disciplinari laddove possano essere considerate di natura ritorsiva rispetto al segnalante (es. licenziamento, retrocessione, mutamento di funzioni, referenze negative o note di demerito, misure disciplinari, coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo ecc.).

Compete, inoltre, all'OdV vigilare in tal senso pur nel rispetto delle competenze della Funzione Risorse Umane.

Sanzioni disciplinari (vedasi paragrafo 7 del presente Modello) potranno essere comminate nei confronti di chi viola le misure di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della riservatezza dei documenti a supporto della segnalazione, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni palesemente infondate e di chi adotti misure ritorsive nei confronti dei segnalanti. Le sanzioni disciplinari saranno graduate a seconda della gravità dei fatti commessi.

5.3 Procedure di controllo nell'ambito delle Aree a Rischio e obblighi di Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Le procedure di controllo finalizzate all'attuazione del Modello sono implementate tramite l'emissione di Protocolli e di comunicazioni di carattere generale o specifici per le diverse aree a rischio definite nelle Parti Speciali del Modello.

In presenza di un'area a rischio l'OdV, col supporto delle funzioni *Human Resources & Organization* e *Legal*, dovrà in primo luogo individuare il Responsabile Interno di Riferimento sulla base della struttura organizzativa aziendale.

Tale individuazione dovrà essere formalizzata contestualmente all'emissione dello specifico protocollo, per esempio riportando il nome del Responsabile di Riferimento nel protocollo stesso, previa notifica al relativo responsabile gerarchico. I contenuti dei protocolli dovranno essere conosciuti e compresi dai rispettivi Responsabili di Riferimento, a cui è assegnata la responsabilità primaria della loro applicazione.

I protocolli sono volti a definire i principi ai quali il sistema di controllo sviluppato nelle aree a rischio deve attenersi, nonché ad individuare le condotte da tenere e da evitare.

In particolare, i protocolli devono:

- includere una sintetica descrizione del processo oggetto del protocollo stesso;
- individuare i reati potenzialmente associabili alle attività dell'area a rischio;
- stabilire quali informazioni il Responsabile Interno deve inviare all'OdV, affinché questi possa efficacemente svolgere i compiti di vigilanza e di controllo affidatigli.

La trasmissione all'OdV delle informazioni rilevanti avviene tramite flussi informativi di sintesi relativi alle attività dell'area a rischio, tipicamente periodici, o attraverso la comunicazione all'OdV del verificarsi di eventi significativi (avvio di verifiche ispettive da parte di pubblici ufficiali, verbali delle ispezioni, *escalation* autorizzative e deroghe alle procedure stabilite a livello aziendale, ecc.).

La scelta della modalità operativa di comunicazione e della frequenza dei flussi informativi compete all'OdV e deve essere basata sia sul grado di criticità dell'area individuata e delle operazioni che in essa si svolgono, sia sull'esigenza di disporre di strumenti di controllo il più possibile efficaci ed efficienti.

Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'OdV ha facoltà di condurre verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle aree sensibili. L'OdV è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti per 10 anni.

Italtel S.p.A. si è dotata di un sistema strutturato di *reporting* nei confronti dell'OdV per ognuna delle singole aree a rischio.

5.4 Obblighi di riservatezza

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

I componenti dell'OdV si astengono altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al precedente paragrafo 5.2 e, comunque, per scopi non conformi alle funzioni proprie di un organismo di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

L'inosservanza di tali obblighi costituisce giusta causa di revoca della carica.

6. SELEZIONE, FORMAZIONE ED INFORMATIVA

6.1 La diffusione dei contenuti del Modello

L'approvazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, che segue alla modifica del medesimo, viene resa nota sulla *homepage* della intranet aziendale. Il Modello viene pubblicato integralmente sulla stessa intranet e reso così disponibile a tutti i Dipendenti.

Saranno di volta in volta definite le modalità di diffusione del Modello nei confronti degli ulteriori soggetti (per es. Consulenti, Partner) tenuti al rispetto dei contenuti del Modello medesimo.

6.2 Selezione dei Dipendenti

L'OdV di Italtel S.p.A. valuta, con il supporto del Responsabile della Funzione *Human Resources*, l'opportunità di predisporre un sistema di verifica dei requisiti del Personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali e della corretta applicazione del Decreto.

6.3 Formazione del Personale

La formazione del Personale è un'attività fondamentale per una completa attuazione del Modello. Per questi motivi l'OdV in stretta cooperazione con la funzione *Human Resources* provvede a redigere e realizzare piani di formazione che prevedano eventualmente anche interventi di tipo diversificato a seconda della collocazione del Personale all'interno della Società o della pertinenza delle rispettive attività ad una delle Aree a Rischio indicate nel Modello.

La formazione è finalizzata a garantire un adeguato livello di conoscenza e comprensione di:

- contenuti del Decreto, reati e sanzioni previste;
- contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- principi di comportamento stabiliti dal Codice Etico;
- sistema disciplinare;
- poteri e compiti dell'OdV;
- sistema di reporting nei confronti dell'OdV.

A completamento di tale attività di formazione potrà essere altresì prevista la compilazione di questionari di valutazione attestanti l'avvenuta formazione.

I corsi di formazione devono avere frequenza obbligatoria.

L'attività di formazione potrà essere oggetto di uno specifico protocollo; è compito della funzione *Human Resources* organizzare e gestire i corsi di formazione, informare l'OdV sui risultati - in termini di adesione e gradimento - di tali corsi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno altresì adottati per aggiornare il Personale circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

6.4 Selezione di Collaboratori esterni (Consulenti, Partner e Agenti)

L'OdV di Italtel S.p.A. con il supporto delle funzioni competenti valuta l'opportunità di istituire specifici protocolli finalizzati a valutare i requisiti dei Collaboratori esterni che tengano conto delle esigenze aziendali e dell'applicazione del Decreto.

6.5 Informativa ai Collaboratori esterni (Consulenti, Partner e Agenti)

È previsto che vengano forniti ai Collaboratori esterni alla Società le necessarie informative sui principi di comportamento previsti dal presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

6.6 Obblighi di vigilanza

Tutto il Personale che gerarchicamente ha poteri direttivi e quindi di controllo e vigilanza, ha l'obbligo di esercitare le sue funzioni con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel paragrafo 5.2, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, il Personale con poteri direttivi sarà sanzionato secondo quanto previsto al successivo capitolo 7.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

Un aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla costruzione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne.

Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato tra il Personale, i componenti degli Organi Societari e la Società, come sancito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dagli **articoli 2104, 2105, 2106 c.c.**

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta aziendali prescinde dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dalla Società in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

7.2 Sanzioni per i Dipendenti (esclusi i dirigenti)

I comportamenti tenuti dai lavoratori Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esclusi i Dirigenti, esse rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare aziendale nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge del 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il presente Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato in azienda.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, in base al rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" contenuti negli artt. 8 e seguenti della Sezione 4, Titolo VII del Contratto Collettivo applicato in Italtel S.p.A. (Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti), si prevede quanto segue.

1. **Incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA O SO-SPENSIONE il lavoratore che:**

violò le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottò, nell'espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti **una "mancanza"** di cui all'articolo 9 "Ammonizioni scritte, multe e sospensioni".

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa.

2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività Sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D. Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento **“un’infrazione alla disciplina ed alla diligenza del lavoro”** di cui al punto A) “Licenziamento con preavviso” dell’art.10 “Licenziamento per mancanze”.

3. Incorre, infine, anche nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che:

adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento **“un grave nocumento per l’azienda nonché un’azione che costituisce delitto a termine di legge”**, di cui al punto B) “Licenziamento senza preavviso” dell’articolo 10 “Licenziamento per mancanze”.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Compete al datore di lavoro e al management aziendale contestare al personale dipendente eventuali infrazioni e comminare le relative sanzioni e/o provvedimenti disciplinari, nel rispetto del sistema delle procure e deleghe vigenti nell’ambito di Italtel S.p.A.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’OdV e dal Responsabile Human Resources & Organization.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell’espletamento di Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti applicato in Italtel S.p.A.

In ogni caso la Società, anche in relazione alla gravità dell’infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa, potrà non erogare la parte variabile della retribuzione annuale.

8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte dei Consiglieri di Amministrazione, l'OdV informerà il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

8.2 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'OdV informerà l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

8.3 Misure nei confronti di Consulenti, Partner e Fornitori

La commissione di reato o la violazione delle Regole di Comportamento di cui al presente Modello da parte di Consulenti, Partner o Fornitori sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

9. VERIFICHE PERIODICHE

Le verifiche previste sul Modello sono di due tipi:

- I. **di diritto:** oltre all'aggiornamento costante da parte dell'OdV con il supporto del Responsabile *Legal*, annualmente si deve procedere a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Italtel S.p.A.;
- II. **di fatto:** annualmente verrà effettuata una "review" di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con interviste a campione.

Le verifiche possono anche essere condotte con la collaborazione di soggetti terzi rispetto a quelli deputati alle funzioni di controllo e sorveglianza. Alla fine, sarà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere.

10. MODELLO E CODICE ETICO

Ai fini del D. Lgs. 231/2001, Italtel S.p.A. ha adottato alcune Regole di Comportamento – elencate nelle singole Parti Speciali - le quali costituiscono parte sostanziale del presente Modello e **si aggiungono a quanto sancito dal Codice Etico.**

Le Regole di Comportamento sono focalizzate sulle condotte che integrano le fattispecie di Reato poiché il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifica, volto a prevenire la commissione dei reati e a far sì che l'ente possa ottenere i benefici processuali previsti dal D. Lgs. 231/2001, mentre il Codice Etico è uno strumento che indirizza la generalità dei comportamenti del Personale di Italtel S.p.A. senza avere una specifica rilevanza giuridica.